

della Giunta regionale, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 99 del 29 ottobre 2009;
- assegnato alla II Commissione permanente il 9 novembre 2009;
esaminato dalla II Commissione nella seduta del 20 novembre 2009 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazione del consigliere Asquini;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2010.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1031/P dd. 9 febbraio 2010.

10_7_1_LRE_3

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela degli animali favorendo la diffusione di metodologie innovative, da utilizzare a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici, che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.

Art. 2 accordi con le Università e gli Istituti scientifici

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.
3. La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi realizzati dalle Università e dagli Istituti scientifici nell'ambito degli accordi di cui al comma 1.

Art. 3 Comitato etico regionale per la sperimentazione animale

1. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati di cui all'articolo 2, è istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione. Nel Comitato è garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.
3. Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.

Art. 4 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamenti alle università e agli istituti scientifici per interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 febbraio 2010

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 17

- d'iniziativa del consigliere Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 9 settembre 2008 e assegnato alla III Commissione permanente l'11 settembre 2008, con parere del Consiglio delle autonomie locali;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 21 aprile 2009, 15 luglio 2009, 20 ottobre 2009 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione del consigliere Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'1 e 3 febbraio 2010 e approvato all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 3 febbraio 2010.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1031/P dd. 9 febbraio 2010.

10_7_1_DPR_1_46

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 2 febbraio 2010, n. 46

Sostituzione del Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n°3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008, n. 2 e dd. 21 aprile 2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., ha attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 6 ottobre 2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;

VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori del 6 ottobre 2008 n. 1, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto dd. 21 aprile 2009 n. 17 del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che dispone che il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui all'ordinanza, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

VISTI il punto 2 del Decreto dd. 6 ottobre 2008, n. 2 ed il punto 7 del Provvedimento dd. 6 ottobre 2008 n. 1, che prevedono che tale supporto possa essere utilizzato anche dai Soggetti Attuatori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il decreto dd. 22 dicembre 2008 n. 8 del Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'istruttoria allegata al verbale n. 2 del Comitato tecnico scientifico e le osservazioni fatte pervenire con nota prot. BASAE SDG 26687 del 19 dicembre 2008 cl. 16.19.34, nonché del